

neri ticket sulla base di autocertificazione o attraverso un documento chiamato Isee (indicatore situazione economica equivalente) che da gennaio 2015 subirà modifiche, permette di misurare la condizione economica delle famiglie tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliare ed immobiliare e delle caratteristiche di un nucleo familiare per numero di componenti e tipologia. Molto frequentemente si scopre che tanti, tanti risultano essere legittimamente "falsi poveri" (non di fatto) per cui indebitamente usufruiscono di benefici non dovuti. La Regione Friuli Venezia Giulia nel riformulare le modalità ticket sanitari non ha previsto alcun deterrente per evitare la presenza di ospiti indesiderati nelle liste d'iscrizione. A supporto delle attuali attività di vigilanza potrebbe istituire una anagrafe (da aggiornare periodicamente) dei soggetti bisognosi i cui nominativi dovrebbero essere esposti



■ ■ Quattro generazioni a confronto con il nonno bis. Nella foto, da sinistra: nonna Nelly, nonno bis Giovanni, Leonardo, mamma Alessia Borzani, che ha inviato la foto

agli albi comunali ed internet ai fini di tenere lontano i maleintenzionati, salvaguardando, ovviamente, i dati privacy sensibili. La pubblicazione del solo nominativo è più che sufficiente quale deterrente scoraggiante la richiesta di esenzione ticket. Sono convinto che i cittadini apprezzeranno l'iniziativa poiché la trasparenza risulterebbe salutare e darebbe un senso alle tasse pagate.

Franco Bellini
Udine

STELLINI Omaggio a Vigevani

■ Giorni fa, in una affollata Aula Magna dello Stellini, è stato ricordato il professor Alessandro Vigevani, nel centenario della nascita. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di affiancarlo in occasione delle celebrazioni per il Millennio della nostra città, da lui fortemente sentito tanto da farsi promotore del Comitato Udine 1000, formato da tutti i club ser-

vice udinesi. Non tutti sanno che venne promosso un Bando di concorso di Idee per la valorizzazione di piazza Primo Maggio (lui la chiamava Giardin Grande), che ebbe molto successo e moltissimi studi di architettura, anche da fuori regione, parteciparono con splendidi progetti che furono esposti in una mostra, plastici inclusi. Progetti innovativi che gratuitamente il Comune avrebbe potuto realizzare, rispettosi del verde e della viabilità nulla fu fatto, no-

Le tutele di unioni dov'anno gestire quelle di area, oggi trascurate dai comuni a causa delle loro dimensioni. La proposta di legge presentata dalla Giunta regionale è decisamente più razionale di quelle precedenti, per molti versi diletantistiche. A cominciare dal peso decisionale che i piccoli comuni avranno nell'assemblea delle unioni. Un elemento fondamentale sarà la delimitazione delle unioni. Per quanto concerne l'area delle Prealpi Giulie una soluzione sensata sarebbe quella proposta dalla Konzulta degli eletti di lingua slovena in provincia di Udine: dovrebbe ricalcare l'attuale Comunità montana, con i comuni del Torre, Natisone e Collio. Questa è un'area omogenea per cultura, assetto sociale, economia, orografia; ed ha bisogno di interventi omogenei per risarcirla dei danni subiti negli anni della Guerra fredda.

Infine le tasse. Affermare che il comune raccoglie le tasse per "girarle" agli enti superiori è un po' stravagante, visto che il comune campeggia con entrate proprie per il 13% ma che il restante 87% sono soldi che arrivano dallo stato e regione. Il problema è che, solo per il 2014, l'amministrazione, lamentando una diminuzione di trasferimenti, invece di pensare a risparmiare ha aumentato le tasse comunali di 30.000 € (Tasi, non applicata in altri comuni, addizionale Irpef, prima inesistente, aumento Imu), per una popolazione di 350 persone. Con questa bastonatura è incomprensibile l'affermazione della signora Sindaco: «facendo così risparmiare i propri cittadini» (!). La paura è che si continui così anche per il futuro.

Fabio Bonini
Grinacco/Grmek

Per 700 mila contribuenti il nuovo regime forfettario

■ Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del nuovo regime forfettario?

Nel nuovo regime forfettario il reddito è assoggettato a un'imposta sostitutiva pari al 15%. Tale reddito non concorre, però, alla formazione di quello complessivo, in questo modo per il contribuente si possono verificare significative riduzioni dell'imposta da pagare soprattutto se si tratta di contribuenti che conseguono anche altri redditi che andando a sommare al reddito complessivo avrebbero determinato un aumento dell'aliquota IRPEF da applicare. Per contro, la mancata concorrenza del reddito d'impresa alla formazione del reddito complessivo comporta,

in assenza di altri redditi, la perdita della detrazione d'imposta e della deduzione degli oneri generali. A partire dal 1 gennaio 2015, il nuovo regime agevolato va a sostituire i regimi agevolati attualmente in vigore. Per gli oltre 700.000 contribuenti che oggi ne beneficiano, la novità più importante è data dall'aliquota dell'imposta sostitutiva che sarà pari al 15%, rispetto all'aliquota del 5% prevista per il vecchio regime dei minimi. Si tratta di un'imposta sostitutiva che va a surrogare l'imposta sui redditi, le addizionali regionali e comunali e l'IRAP. Il reddito assoggettato a imposizione forfetaria, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo,

consente di abbattere notevolmente il carico fiscale che grava sul contribuente. Tale agevolazione diventa ancor più rilevante nei casi in cui il soggetto consegue anche altri redditi (redditi di lavoro dipendente fondiari ecc.), pertanto l'aliquota IRPEF che graverebbe sul reddito risulterebbe fortemente superiore al 15%. La mancata concorrenza del reddito assoggettato a imposta sostitutiva, alla formazione del reddito complessivo comporta, però, in assenza di altri redditi, la perdita della detrazione e deduzione degli oneri generali previsti dagli articoli 10 e successivi del TUIR. Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato negli stessi termini e



con le medesime modalità previste per il versamento dell'IRPEF. Il versamento a saldo dovrà essere effettuato entro il 16.06 di ciascun anno, oppure entro il 16.07 con la maggiorazione dello 0,4%, il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva (che corrisponde al 100% del debito) andrà effettuato in due rate: la prima 16.06 di ciascun anno (ovvero 16.07 con maggiorazione dello 0,4%), mentre la seconda il 30.11 di ciascun anno nella misura, rispettivamente, del 40% (prima rata) ovvero del 60% (seconda rata).

Fabio Ferrara
dottore commercialista

In collaborazione con
Professionisti.it
il primo network dei professionisti in Italia
www.professionisti.it
Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it

Come funziona il bonus Irpef compra e affitta

■ In che cosa consiste il "bonus IRPEF compra e affitta"?

Il bonus prevede una deduzione dell'imponibile Irpef in favore delle persone fisiche non esercenti attività commerciali che acquistano o ristrutturano un immobile per affittarlo a canone concordato per un periodo minimo di 8 anni. La deduzione è pari al 20% delle spese di acquisto o dei costi di ristrutturazione dell'immobile sostenuti tra l'1/1/2014 e il 31/12/2017, con tetto di spesa di 300 mila euro e deve essere suddivisa in 8 annualità di pari importo a partire dal periodo d'imposta di stipula del contratto di locazione. Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni

fiscali previste per le medesime spese ed è accessibile a condizione che entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l'immobile sia affittato per minimo 8 anni, in modo continuativo. La deduzione non si perde nel caso in cui, per motivi non imputabili al locatore, il contratto sia risolto prima degli 8 anni ed entro 1 anno venga stipulato altro analogo, l'immobile abbia destinazione residenziale e non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non sia ubicato nelle zone destinate a usi agricoli, consegua elevate prestazioni energetiche (classe A o B), tra locatore e conduttore non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado, il canone di locazione non sia superiore a quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia "convenzionata" o al minore importo tra il canone "concordato" e quello "speciale" previsto per i Comuni ad alta tensione abitativa.

Fabio Ferrara
dottore commercialista